

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTATI;
- INIBIZIONE PER ANNI 2 ED AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIG. TATÒ PARIDE WALTER (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.);
- INIBIZIONE PER MESI 3 ED AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L), PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 6, COMMA 1, C.G.S. E ARTT. 1 COMMA 1, E 6, COMMA 5, C.G.S.

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 5415/481 PF10-11/SP/BLP DEL 17.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 15.3.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE MAIORINO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/1692PF09-10/AM/MA DEL 15.12.2011 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

3. RICORSO DEL CALCIATORE ARIGÒ DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/1692PF09-10/AM/MA DEL 15.12.2011 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

4. RICORSO DEL CALCIATORE FERRARI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/1692PF09-10/AM/MA DEL 15.12.2011 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

5. RICORSO DEL CALCIATORE CARMINATI DE OLIVERA BARROS RAPHAEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

6. RICORSO DEL CALCIATORE DI TORO ELIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

7. RICORSO DEL CALCIATORE MARRUOCCO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

8. RICORSO DEL CALCIATORE MORO SOLDERA JONATAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA SCONTARSI IN GARE UFFICIALI INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 92 N.O.I.F. (NOTA N. 3938/1692 PF 09-10/AM/MA DEL 15.12.2011) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 2.4.2012)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposti dai calciatori: Maiorino Pasquale, Arigò Davide, Ferrari Nicola, Carminati De Olivera Barros Raphael, Di Toro Elio, Marruocco Vincenzo, Moro Soldera Jonatas, li respinge.
Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

9. RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA TARANTO/ FOGGIA DEL 1° APRILE 2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 2.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio S.p.A. di Taranto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 12 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete